

*M. Per*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE**

Il 21 maggio 2018, alle ore ~~13,00~~ nell'Ufficio della Presidenza del Tribunale di Lecce, via Brenta, alla presenza del

- Presidente del Tribunale di Lecce Dott. Francesco Giardino,
- Presidente della II<sup>^</sup> Sezione del Tribunale Civile Dott.ssa Cinzia Mondatore,
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Roberta Altavilla,
- Giudice dr.ssa Adele Ferraro,
- Consigliere Segretario dell'Ordine Avv. Vincenzo Caprioli,
- Consigliere Avv. Viviana Patrocínio,
- Presidente dell'Associazione "AMI Lecce" Avv. Mara Lucia Schirinzi
- Presidente dell'Associazione "CAMERA MINORILE DI LECCE" Avv. Rita Perchiazzi,
- Responsabile territoriale Sez. Lecce Associazione "AIAF-PUGLIA" Avv. M. Rita Salvatore

si dà lettura e si sottoscrive il Protocollo d'Intesa che segue in allegato:

*3/3*

*Dele*

*RF*  
*Per*

*Cur*  
*1*  
*R*

**TRIBUNALE DI LECCE**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE**  
**AMI AIAF CAMERA MINORILE DI LECCE**



**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE**

**PREMESSA**

Una delle cause che più frequentemente alimenta il conflitto tra i genitori (coniugati e non) nella fase patologica della crisi del consorzio familiare concerne, da un lato, l'individuazione delle spese correnti della famiglia - di fatto o fondata sul matrimonio - e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli (minori o maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti) e, dall'altro, la determinazione delle spese straordinarie necessarie, oltre che della misura e della modalità del contributo di ciascun genitore al loro esborso.

Il presente protocollo d'intesa si propone di ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione dei criteri in base ai quali le spese occorrenti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie soggette o meno al consenso preventivo.


Posto che

- l'obbligo di mantenimento che grava sui genitori, in forza dell'art. 316 *bis* c.c., impone loro di far fronte tanto alle esigenze primarie dei figli quanto a quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva, e sociale;
- sono riconducibili alle spese straordinarie quelle che presentano un requisito d'ordine temporale (ossia essere occasionali e non fisse) e/o di ordine quantitativo (cioè essere particolarmente gravose) e/o funzionale (in quanto volte a soddisfare esigenze necessarie ed indifferibili e non voluttuarie);
- pertanto si possono qualificare "straordinarie" le spese:
  - 1) oggettivamente imprevedibili;
  - 2) prevedibili, ma non determinabili nel *quantum* e d'importo rilevante;
  - 3) funzionali al soddisfacimento di esigenze episodiche e saltuarie o, comunque, non differibili.

Ciò premesso, auspicando la collaborazione delle parti e dei loro difensori, al fine della indicazione negli atti introduttivi o negli accordi consensuali, con il maggior dettaglio possibile e per capitoli separati, le esigenze correnti dei figli di natura primaria (alimentare, abitativa e di abbigliamento) nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale (cfr. nota esplicativa)



**si conviene quanto segue:**



al momento della definizione del procedimento o della omologa degli accordi consensuali:

- il provvedimento terrà conto delle spese correnti, così come indicate dalle parti;
- determinerà l'assegno periodico e le spese straordinarie, da porre a carico di ciascuna delle parti in termini percentuali, distinguendo fra le spese straordinarie (ove specificato dalle parti nei propri scritti o evincibile con chiarezza dalla documentazione in atti) quelle preesistenti al deposito del ricorso (per le quali non è richiesto il consenso preventivo) da quelle non preesistenti (per le quali è richiesto, salvo che si tratti di spese obbligatorie o, comunque, non differibili) secondo i criteri appresso individuati:



**SPESE STRAORDINARIE PREESISTENTI - GIÀ DI FATTO SOSTENUTE NEL CORSO DELLA RELAZIONE - NON SUBORDINATE AL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI:**

possono rientrarvi tutte le spese straordinarie sotto indicate, purché menzionate nella fase introduttiva (ricorso e/o comparsa di costituzione in fase presidenziale) e non contestate dalle parti dinanzi al Presidente o al collegio:

**SANITARIE:**

spese per cure dentistiche e odontoiatriche, oculistiche, acquisto di farmaci connessi a patologie, acquisto di presidi vari (es. oculistici, ortodontici, ortopedici, acustici, protesi ecc.), visite specialistiche, interventi chirurgici, pratica di particolari terapie (es. inalazioni termali, fisioterapie, trattamenti psicoterapeutici, *logopedici*, ecc.), esami diagnostici, analisi cliniche e strumentali;

**SCOLASTICHE**

iscrizioni e rette di scuole private d'infanzia, primarie e secondarie; tasse universitarie, rette e spese per l'alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche e private (ove non mutate), corsi di specializzazione e *master*;

**PARASCOLASTICHE**

prescuola, doposcuola, ripetizioni, corsi (es. lingue straniere, informatica, attività artistiche, etc.) con l'acquisto del materiale strumentale, campi scuola estivi, *baby sitter*, *ludoteca*;

**SPORTIVE**

attività sportiva agonistica e non, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della medesima ed ogni spesa connessa (trasferte);



**SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI:**

Devono, comunque, essere concordate le spese suindicate, se non già sostenute dalle parti nel corso della relazione, nonché quelle relative a: viaggi di istruzione, gite scolastiche, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto e relative dotazioni di sicurezza, conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione cellulare, pc e tablet, spese per feste, ricorrenze e cerimonie religiose dei figli; polizze assicurative per infortuni e malattie; PAC in favore dei figli, polizze RC per fatti commessi dai figli; spese di bollo ed assicurazione per mezzi di trasporto in loro uso.

Per le spese a concordarsi, a fronte della richiesta scritta, il genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto senza ritardo e comunque entro giorni 15 dalla richiesta.

In difetto, il silenzio varrà come consenso alla spesa.

**SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE O INDIFFERIBILI NON SUBORDINATE AL PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI**

acquisto di testi scolastici e manuali di studio, spese sanitarie e per interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate, ovvero presso strutture private non convenzionate per interventi non coperti dal SSN, visite specialistiche urgenti e indifferibili effettuate tramite SSN in difetto di accordo sul ricorso alla visita specialistica privata (se trattasi di accertamenti diagnostici non invasivi), alimenti connessi a particolari patologie (es. intolleranze, celiachie); acquisto di farmaci indifferibili e urgenti, con necessità di prescrizione a eccezione dei farmaci da banco; spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto già posseduto dai figli.

Note esplicative

- A) Rientrano fra le esigenze correnti dei figli di natura primaria, da indicarsi dettagliatamente e per capitoli separati negli atti introduttivi, le spese per soddisfazione di esigenze primarie della vita quotidiana, quali alimentazione, cura della persona, abbigliamento, abitazione.
- B) La misura del mantenimento per le esigenze di natura primaria sarà richiesta/determinata mediante fissazione di un assegno periodico predeterminato.

- C) Per le spese straordinarie, da porre a carico di ciascuna delle parti in termini percentuali, il provvedimento distinguerà fra
- o spese straordinarie preesistenti al deposito del ricorso, come indicate nella fase introduttiva (ricorso e/o comparso di costituzione in fase presidenziale) e non contestate dinanzi al Presidente (per le quali non è richiesto preventivo consenso)
  - o spese straordinarie non preesistenti, soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità di seguito indicate.
- D) Ai fini dell'acquisizione del consenso alle spese di cui al punto 1) del presente protocollo e del relativo rimborso per semplificare la richiesta, il genitore richiedente invierà all'altro genitore, entro giorni 15 dall'intervenuta necessità o richiesta di spesa, comunicazione anche a mezzo *e-mail*, all'indirizzo da indicarsi nel primo atto difensivo, con richiesta di conferma di ricezione, sempre a mezzo mail; con la precisazione che, in casi di modifica dell'indirizzo di posta elettronica, i genitori dovranno comunicare il nuovo indirizzo all'altro genitore con urgenza. In difetto di riscontro sulla ricezione, il richiedente invierà raccomandata A/R, addebitandone le spese al destinatario.

Il genitore richiesto dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto, anche tramite *e-mail* entro 15 giorni dalla ricezione; con richiesta di conferma di ricezione a mezzo mail entro i successivi tre giorni; in difetto di riscontro della ricezione, il genitore richiesto invierà raccomandata A/R addebitandone le spese al destinatario.

Il silenzio del genitore richiesto varrà come consenso alla spesa.



Tutte le spese soggette a rimborso in termini percentuali, dovranno essere rimborsate al massimo entro 15 giorni dalla ricezione di idonea documentazione di spesa, da trasmettersi con le medesime modalità di cui sopra, ovvero, in caso di importi rilevanti - ossia di importo pari o superiore ad euro 200,00 e, comunque, in ogni caso se pari o superiore all'importo dell'assegno periodico fissato per ciascun figlio se inferiore a tale somma- dovranno essere corrisposte almeno tre giorni prima della data in cui dovrà avvenire il pagamento, a condizione che siano comunicate almeno sette giorni prima.

Il presente protocollo avrà durata per il periodo di un anno dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza di tale periodo il protocollo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fatta salva la possibilità di recesso, per tutte le parti firmatarie, da esercitarsi entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza annuale.

Le parti firmatarie formeranno una commissione permanente per la medesima durata composta da un Giudice nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce, un rappresentante del COA di Lecce, uno di nomina di ogni associazione firmataria che si

riunirà almeno una volta l'anno in data anteriore alla scadenza annuale del protocollo al fine di proseguire il monitoraggio del protocollo sul territorio.

Lecce, 21 maggio 2018

  
Maria Mondadori  
  
Roberto Ottavio  
  
Giuseppe  
  
Lucia  
  
Frechtz  
  
Mrs. M. M.  
M.M.

<sup>6</sup>  
R. J.